

G.ECO S.r.l.
Viale Cesare Battisti, 8
24047 Treviglio (BG)
T 0363 43783-46660
g.eco@legalmail.it
www.gecoservizi.eu
P.IVA/C.F. 03772140160
REA: BG 407135



Sede di consegna:

Spett.le

00167
CARROZZERIA VILLA
DI VILLA MARCO & C. SNC
VIA PIO IX, 49

24033 CALUSCO D'ADDA (BG) (IT)

Partita IVA
IT 01889190169

Codice Fiscale
01889190169

Ordine di Acquisto

Ns.Rif.: UFFICIO ACQUISTI - Prot.

Numero	Del	Pag.
1019/21	16/09/2021	1

CIG:

Data: / /

Determina:

Data: / /

Valuta	Sconti	Pagamento	Sconto	Vs.banca: INTESA SANPAOLO SPA
EUR		B9FM BONIFICO A 90GG F.M.		IBAN: IT12R0306952722100000000404
Porto				Ns. banca:
Trasporto a mezzo di				BBAN:
Condizioni di consegna				IBAN:
Nessuna				BIC:

Codice articolo/servizio	Descrizione articolo/servizio	U.M.	Quantità	Prezzo unitario - Sc/Magg.	Importo	C.I.
.	Rif. (DI) n. 615 del 16/09/2021					
MANSA079	M. DN098DG SATELLITI	NR	1,00	131,00000	131,00	22SP
Data evasione	30/09/2021					

Timbro e firma per accettazione

G.ECO S.R.L.

Il Direttore

Dott. Ruggiero Testa

Totale
131,00

Sconti/maggiorazioni

Spese di imballo

Spese di trasporto

Totale documento EUR

131,00

Spese di incasso

Art.1 - CARATTERISTICHE DEI LAVORI e/o DELLA FORNITURA DI BENI e/o DEL SERVIZIO, DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario dovrà svolgere l'attività di cui in premessa autonomamente e con la propria organizzazione.

L'attività oggetto del contratto dovrà essere svolta in conformità alle prescrizioni della Richiesta di Preventivo nonché a quanto proposto dall'Affidatario nella propria offerta tecnica, se presentata.

G.ECO si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, verifiche e controlli sulla regolarità dell'attività prestata.

Per le riscontrate inadempienze dell'impresa nell'esecuzione dell'appalto verranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 3 "Inadempienze e penalità", nei modi e nei termini ivi indicati.

Art. 2 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo oggetto di contratto verrà liquidato nelle modalità e nei termini di cui in premessa.

I prezzi indicati nella presente ODA si intendono fissi ed invariati per tutto il periodo contrattuale.

La fattura emessa dovrà contenere il dettaglio dei dati - consuntivazione dei servizi svolti - per una precisa identificazione.

G.ECO S.r.l. si asterrà dal pagamento di quanto previsto senza che questo produca effetti di mora, nel caso in cui al momento della verifica del D.U.R.C. della ditta Affidataria questo risulti irregolare. Si specifica che G.ECO S.r.l. opera in regime di split payment.

L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'affidatario non dovesse assolvere agli obblighi previsti dalla legge di cui sopra, il contratto si risolve di diritto.

La fattura dovrà essere intestata a:

G.ECO S.R.L.

PEC: g.eco@legalmail.it

Codice Univoco: SUBM70N

La fattura dovrà contenere il CIG indicato in premessa.

Resta inteso che i pagamenti saranno effettuati da G.ECO solo previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa (DURC) e fiscale dell'Affidatario.

In caso di irregolarità contributiva e/o fiscale il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione del predetto debito, fatta salvo quanto previsto dalla vigente normativa.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 3 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, G.ECO contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'Affidatario.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate da G.ECO la stessa applicherà la penale.

Le penali non escludono le altre conseguenze, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 5 in materia di risoluzione del contratto.

Quanto dovuto dall'Affidatario a titolo di penale verrà trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'affidatario in esecuzione degli ordinativi afferenti al presente appalto o, in subordine, degli ordinativi afferenti al presente appalto o, in subordine, sulla garanzia definitiva, se presentata. Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, se presentata, l'Affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 4 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso secondo i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i..

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di risoluzione dello stesso.

Art. 5 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

G.ECO può richiedere il recesso del contratto nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 109 D. lgs. 50/2016.

G.ECO, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento senza obbligo di messa in mora o di altra formalità, per fatto o causa dell'Affidatario, ferma restando l'applicazione delle penalità e delle ammende, nei casi di:

- ritardo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, nell'assunzione dell'appalto, rispetto al termine indicato nel contratto d'appalto;
- raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- inosservanza del divieto di subappalto;
- cessione totale o parziale dell'appalto;
- gravi e ripetute violazioni delle misure di sicurezza;
- frode;

- mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- violazione degli obblighi previsti in materia di tutela dei lavoratori e più in generale del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia;
- la perdita dei requisiti di ordine generale e morale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- mancata comunicazione di fatti sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti in ordine generale e morale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- quando l'Affidatario provochi direttamente o indirettamente un danno economico alla committenza e si renda responsabile di fatti o circostanze che causino un serio pregiudizio di immagine alla committenza;
- in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza del servizio effettuato ai requisiti e prescrizioni dell'offerta tecnica, se presentata, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procederà a diffidare l'Affidatario mediante ingiunzione via PEC recante il termine perentorio, comunque non inferiore a 10 giorni, entro cui debbono cessare le cause che hanno motivato la diffida, nonché l'avvertimento che - in caso di inosservanza - si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario. Il permanere delle stesse cause che hanno motivato la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario. La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'Affidatario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'Affidatario, G.ECO avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva, se presentata, a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

L'Affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti a G.ECO per l'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 6 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni di G.ECO, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicate:

- Per G.ECO: g.eco@legalmail.it
- Per l'Appaltatore:

Anche le comunicazioni a G.ECO, alle quali l'Affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo pec.

La ricevuta di consegna della pec fa fede ad ogni effetto della avvenuta notifica e alla data della stessa viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

Art. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'Affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, ha comunicato a G.ECO, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L'Affidatario si impegna, altresì, a comunicare a G.ECO ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'Affidatario accetta che G.ECO provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 2.

L'Affidatario riconosce a G.ECO la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accessi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Art. 8 - RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

L'Affidatario dovrà garantire l'assoluta riservatezza riguardo ai dati ed alle informazioni di proprietà di G.ECO. La violazione di tale obbligo può comportare il diritto di G.ECO di risolvere il contratto.

Art. 9- CLAUSOLA DI CONSENSO E CONFORMITA' AL GDPR 2016/679

Nell'ambito delle attività volte a dare esecuzione al presente contratto G.ECO tratterà i dati personali (anagrafici, identificativi, di contatto, ecc.) del Fornitore, nonché dei suoi dipendenti, collaboratori e rappresentanti. Per maggiori dettagli si rinvia all'apposita informativa reperibile sul sito istituzionale di G.ECO (<http://www.gecoservizi.eu/privacy/informativa-privacy-clienti---fornitori/>), di cui il Fornitore dichiara di aver preso visione e che si impegna a trasmettere agli altri soggetti interessati sopra individuati.

L'esecuzione delle attività previste dal presente contratto comporta che il Fornitore tratti dati personali per conto di G.ECO.
Il rapporto tra le Parti viene regolato, ai fini della normativa privacy (Reg. UE n. 679/2016 in sigla GDPR e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), dall'allegato Atto di Nomina del Fornitore a Responsabile del Trattamento.

Art. 10 - CLAUSOLA DI CONFORMITA' E OSSERVANZA DEL D. Lgs. 231/2001, AL CODICE ETICO E ALLA POLITICA QUALITA' AMBIENTE SICUREZZA.

L'Affidatario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D. Lgs 231/2001, del Codice Etico adottato dalla Società e della Politica Qualità Sicurezza Ambiente e a non porre in essere comportamenti non conformi a quanto in essi previsto e richiamato. I documenti di cui sopra sono scaricabili dal sito di G.Eco.

Art. 11 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.
Costituisce parte integrante del presente contratto, ancorché non fisicamente allegata allo stesso, l'offerta economica proposta dall'Affidatario ed eventuale documentazione tecnica, se presentata.
Trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.
In caso di discordanza tra quanto contenuto nel presente contratto e gli altri documenti sarà prevalente quanto previsto nel contratto.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 12 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituti di cui all'art. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Bergamo.

Per G.ECO

Il Direttore

Ruggero Testa

Per l'APPALTATORE.

Il Legale Rappresentante

.....

Si approvano espressamente a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli: art. 3 inadempienze e penalità; art. 5 recesso anticipato e risoluzione del contratto; art. 12 Foro di Bergamo esclusivo per le controversie.

Per G.ECO

Il Direttore

Ruggero Testa

Per l'APPALTATORE.

Il Legale Rappresentante

.....